

Codice A1103A

D.D. 19 gennaio 2022, n. 7

**Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 20 FOR/2017)**



**ATTO DD 7/A1103A/2022**

**DEL 19/01/2022**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO**

**A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo**

**OGGETTO:** Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 4 del 2009 (F. 20 FOR/2017)

Visti gli atti trasmessi con nota prot. n. 962 del 20.09.2017 della Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Stazione di Ceva (CN) a carico del signor *omissis*, nato a *omissis* e residente a *omissis*, in qualità di trasgressore e della signora *omissis*, nata a *omissis* e residente a *omissis* in *omissis*, in qualità di obbligata in solido, nei confronti dei quali con processi verbali nn. 3 e 4 del 22.02.2017 elevati da Agenti di P.G., per i fatti constatati nel Comune di Murazzano (CN), è stato accertato quanto segue:

a) violazione dell'art. 13 della L.R. n. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale. relativo allo sradicamento, taglio e/o danneggiamento di piante nel corso di interventi non selvicolturali;

b) violazione dell'art. 13 della L.R. n. 4/2009 e del correlato Regolamento forestale relativo al divieto di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa;

constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

atteso altresì che risulta agli atti che il sig.re *omissis* ha presentato nei termini scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24.11.1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 7 dicembre 2021;

esaminate le argomentazioni esposte in tali sedi e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità delle violazioni contestate tenuto conto che, come ampiamente documentato dagli accertatori, la costruzione della strada e la susseguente trasformazione dell'area, ha interessato un'area boschiva ed in quanto tale necessitava delle relative autorizzazioni;

visto il valore di prova legale dei verbali di contestazione quanto alle circostanze di diretta percezione dell'accertatore;

visto in particolare l'art. 13, c. 1 della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato, per le due fattispecie sopra riportate, dall'art. 36, c. 1, lett. e) e lett. l) della medesima Legge;

tenuto peraltro conto che nel caso di specie si realizzano le condizioni per l'applicazione del cosiddetto cumulo giuridico di cui all'art. 8 della Legge 689/81 (più favorevole al trasgressore rispetto al cumulo materiale) in base al quale chi, con la stessa azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, "*soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo*".

preso atto che nel caso di specie la violazione più grave è quella relativa alla trasformazione del suolo forestale, sanzionata dalla lett. l) dell'art. 36 sopra richiamata;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- visto l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;
- visto in particolare l'art. 13, c. 1° della L.R. n. 4/2009 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 36, c. 1, lett. e) ed l) della medesima Legge;

*determina*

in Euro 700,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa e in Euro 10,61 la somma dovuta per spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265;

#### INGIUNGE

ai sunnominati *omissis omissis*, in qualità di trasgressore e *omissis*, in qualità di obbligata in solido di pagare la somma complessiva di **Euro 710,61** di cui Euro 700,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 legge 24/11/81, n. 689 entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143** - (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma

mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, N. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, N. 72.

In caso di pagamento operato dall'obbligato in solido secondo il disposto dell'art. 6 legge 689/81 costui ha diritto di regresso per l'intero nei confronti dell'autore della violazione.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/81, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo)

Firmato digitalmente da Giovanni Lepri per Fabrizio Zanella